RISPARMIO & FUTURO

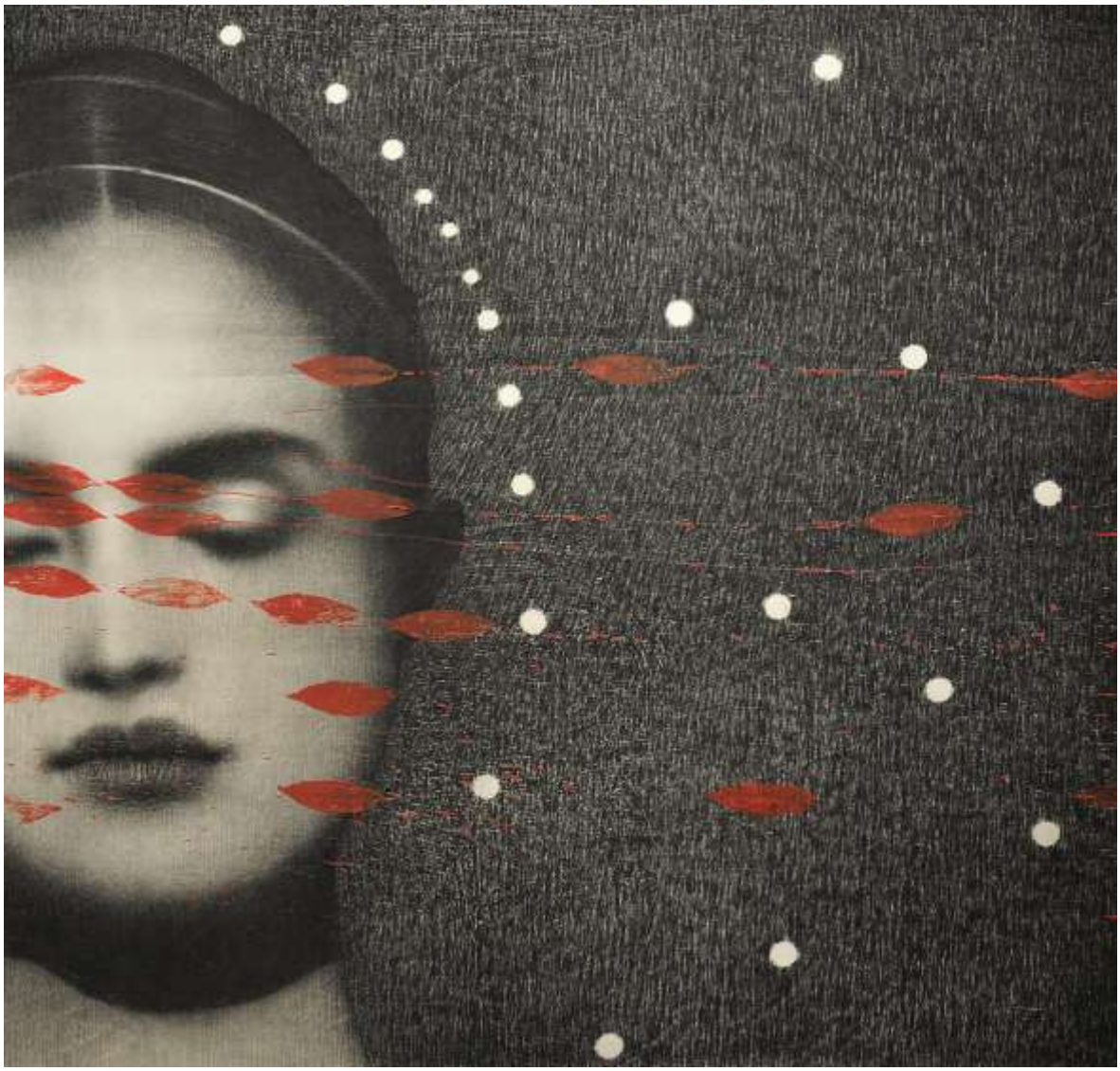

Sede Nazionale ADUSBEF, via Bachelet n. 12, p. 1° - 00185 - ROMA

Mensile anno XXXIV– N°3 - 1° Marzo 2022

Sped. in abb. Postale DL 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB Roma

La rivista è finanziata con i contributi pubblici all'editoria e con altri finanziamenti pubblici.

RISPARMIO & FUTURO prodotto e distribuito da ADUSBEF APS

TRASPARENZA INFORMAZIONE CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

Anno XXXIV – N° 3- Marzo 2022

Periodico d'informazione
Direttore Responsabile Sen. Dott. Elio Lannutti
Amministrazione, Redazione e Stampa: Via Bachelet n. 12, 00185 ROMA
Autorizzazione del Tribunale di Roma N° 299 del 18 maggio 1988
Abbonamenti: Ordinario € 23 euro; Sostenitore € 100 e oltre.
Versamenti su **conto corrente postale** IBAN: IT74S0760103200000070043005 oppure su **conto corrente bancario** presso Monte dei Paschi di Siena IBAN: IT35Q 01030 03204 000001471949, sempre intestato ad Adusbef.
Redazione: Antonio Tanza - Fabio Massimo Blasi - Mauro Novelli – Federico Novelli - Rosalba Di Placido - Donato Surano - Salvatore Ruberti - Mario Fasano - - Giuseppe Palamà - Tania Saracino - Patrizia Rossetti - Luisa Frassanito - Filomena Cosentino - Daniele Imbò - Olga Tanza - Vincenzo Laudadio.
Corrispondenti: Giuseppe Angiuli (BA); Orazio Isidoro Scuro (BA); Angela Dell'Aquila (BR); Paola Licia Follieri (FG); Raffaele Rutigliano (FG); Giuseppe Sbriglio (AO); Lucia Monacis (TO); Anna Patisso; (TO) Daniele Folino (VB); Andrea Sella (BI); Giovanni Piazza (MI); Caterina La Sala (MI);Fulvio Cavallari (PD); Sveva Rossi (PD);Manuela Spada (RO); Monica Spada (Vi);Emanuela Marsan (VI); Camilla Cusumano (VR); Emanuela Bellini (VR); Paola Formica (MC); Daniela Rossi (AP); Paolo Polato (TN); Federico Capalozza (UD); Patrizia Monferrino (GE); Anna Maria Patisso (GE); Grazia Angelucci (BO); Alberto Basaglia (RA); Giulio Caselli (FI); Andrea De Cesaris (GR); Fabrizio Mirko (LU); Andrea Frosini (PO); Floro Bisello (PU); Silvia Surano (PG); Riccardo Falocco (TR); Alessandra Di Sarno (RM); Fiammetta Fiammeri (RM); Massimo Campanella (RM); Giuliano Forlani (RM); Maria Elena Catelli (FR); Carlo delle Site (RM); Angelo Turriziani (RM); Antonio Serafini (Rm); Veronica Mattei (RM); Maria Rita Di Giambattista (PE); Doriana Pescara (CB); Monica Cirillo (NA); Ivan Lambiasi (SA) Maria Teresa De Bottis (CE); Vittoria Marzioni (PZ); Felice Belisario (PZ); Elena Mancuso (CZ); Lucia Cittadino (CZ); Fernando Scarpelli (CS); Angela Blando (PA); Giorgio Panzeca (PA); Elisabetta Freni (CT); Marianna Orlando (ME); Nicola Marchese (ME); Serena Lazzaro (SR); Guenda Pili (CA); Alberto Marongiu (OR); Antonino Siffu (SS); Elisabetta Cristiani (MI); Cristiano Aretusi (TE); Antonio Stagnaro (GE) Jessica Cosseta (CU);

Sommario del n° 3 – Marzo 2022

In un contratto di finanziamento il tasso di interesse è indeterminato se manca l'indicazione del regime finanziario adottato 3
Ritardi nella chiusura dei conti correnti - Diritto del cliente alla chiusura od al trasferimento – Rimedi 4
Cassazione Civile, Sez. II, Pres. Cons. Felice Manna, Cons. Rel. Rossana Giannaccari, Ordinanza n. 4718 del 14 febbraio 2022 5
Il risarcimento del danno da restituzione dell'indebito 6
EVENTI ADUSBEF NAZIONALE 10
CAMPAGNA 5 X 1000 11
NOTIZIE ADUSBEF E FINANZIAMENTI 12

IN UN CONTRATTO DI FINANZIAMENTO IL TASSO DI INTERESSE È INDETERMINATO SE MANCA L'INDICAZIONE DEL REGIME FINANZIARIO ADOTTATO.

Questo è il principio espresso da una recentissima sentenza del Tribunale di Vicenza (n. 170 del 3.2.2022 – Dott. Lamagna), ottenuta dalla scrivente, Delegata Adusbef.

Sentenza n. 170/2022 pubbl. il 03/02/2022
RG n. 2205/2016
Repert. n. 299/2022 del 03/02/2022

1. Accertata e dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi, nonché l'illegittimità del regime di capitalizzazione composta del mutuo stipulato in data 1.2.2011 dall'odierno attore con l'allora Banca Popolare di Vicenza S.p.A., oggetto del presente giudizio, condanna Intesa San Paolo S.p.A., quale cessionaria, a rielaborare il piano di rimborso del mutuo a rata costante utilizzando il tasso BOT annuale minimo dei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, adottando il regime di capitalizzazione semplice, con restituzione delle somme corrisposte dal mutuatario in eccedenza sino alla data di rielaborazione del piano di rimborso, oltre agli interessi di legge dalla domanda giudiziale al soddisfo.

2. Condanna Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione in favore della parte attrice delle spese e competenze di lite, con distrazione delle stesse al procuratore antistatario, liquidando le spese e competenze processuali nell'importo complessivo di € di cui € per esborsi in senso stretto ed € per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, ponendo le spese di C.T.U., come già liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.

3. Condanna Intesa San Paolo S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere all'attore la metà delle spese di C.T.P., che liquida in tale misura nell'importo complessivo di € 4.090,15, comprensivo degli accessori di legge.

Così deciso in Vicenza, in data 01 febbraio 2022.

IL GIUDICE

(Dott. Francesco Lamagna)

Il Giudice, una volta verificato che nel contratto di mutuo non era stato indicato il regime di capitalizzazione composta, ha decretato la nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo.

Un ottimo successo per un nostro associato ADUBEF, il quale ha ottenuto il diritto di ripetere le somme in eccesso pagate all'Istituto di Credito, con riformulazione del piano di ammortamento ad un tasso decisamente inferiore (0,795%) rispetto a quello pattuito (4,850%) in regime di capitalizzazione semplice.

Il Giudicante, premettendo che in un contratto di finanziamento, il tasso di interesse, essendo uno degli elementi essenziali del contratto, deve essere per legge determinato o determinabile, ha ritenuto che la previsione contrattuale, relativa al solo tasso di interesse in ragione d'anno (c.d. TAN), sia un'indicazione parziale ed insufficiente a determinare il monte interessi in quanto concorrono a determinare il tasso effettivo annuo (c.d. TAE) anche i tempi di riscossione degli interessi e il regime finanziario adottato.

Spiega infatti il Giudice vicentino che esistono almeno due regimi di capitalizzazione applicabili a qualunque tipo di ammortamento: quello composto e quello semplice. Il primo prevede una maturazione degli interessi ad un ritmo "esponenziale", e quindi più oneroso, il secondo limita la maturazione degli interessi ad un ritmo lineare e "proporzionale al tempo", con la conseguenza che il diverso tipo di capitalizzazione, a parità delle altre condizioni, produrrà un costo per il finanziato diverso.

Notava, inoltre, che nel caso sottoposto al suo giudizio, neppure era stato allegato al contratto il piano di ammortamento, privando così il mutuatario della possibilità di avere contezza della misura di digradazione del capitale prestato.

Pertanto, concludeva che la mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anziché di quella semplice - quest'ultima prevista dal nostro ordinamento come regime ordinario, ai sensi dell'art. 821, comma 3, c.c. ("i frutti civili si acquisiscono giorno per giorno" con una maturazione lineare e proporzionale degli interessi al capitale prestato) – non poteva che condurre ad una indeterminatezza del tasso, traducendosi a sua volta in una violazione del requisito della forma scritta prescritto "ad substantiam" per la pattuizione degli interessi ultralegali.

Tale principio, che sta trovando accoglimento anche in altri Tribunali

italiani, non può che rivelarsi dirompente per tanti contratti di finanziamento che spesso non indicano il regime di capitalizzazione adottato.

Avv. Emanuela MARSAN
Delegata ADUSBEF Vicenza (Bassano del Grappa)

RITARDI NELLA CHIUSURA DEI CONTI CORRENTI

Diritto del cliente alla chiusura od al trasferimento - Rimedi

L'art. 126-Septiesdecies TUB

Sono parecchie le rimostranze presentate da clienti bancari in merito ai ritardi o agli inadempimenti nella richiesta di trasferimento di un c/c da un conto a un altro di diversa Banca, poiché tale richiesta viene spesso sottoposta ad una serie di impedimenti o di ostacoli, che sono rivolti a trattenere il Cliente, ancora per un tempo eccessivamente prolungato vincolato all'Istituto che ha deciso di lasciare.

Eppure con l'introduzione della c.d. portabilità, si è voluto significativamente stimolare una maggiore capacità di trasferimento del conto corrente da un Istituto di credito ad un altro. Lo scopo era duplice. Diminuire gli impedimenti burocratici con una procedura semplice e veloce, ed al tempo stesso favorire la competizione e il dinamismo dell'offerta.

Tuttavia, nella pratica tutto questo non avviene.

In base alla normativa la Banca cui viene richiesto di chiudere il c/c trasferendolo altrove vi deve ottemperare, in esecuzione del combinato disposto di cui agli artt. 120-bis TUB e 1855 c.c.

Inoltre trattandosi di un contratto di durata, la Banca dovrà provvedere anche in virtù degli artt. 1175 e 1176 del c.c. relativi al dovere di correttezza e diligenza professionale, cui devono uniformarsi sempre le condotte della Banca durante tutto il rapporto con il Cliente.

Ma tali condotte derivano inoltre da precise direttive comunitarie.

Infatti, con le modifiche apportate agli articoli dal 126 e seguenti Tub è stata recepita in Italia a mezzo del D.lgs 37/2017 la direttiva 2014/92/UE c.d. PDA – *Payment account directive*.

Conseguentemente viene in considerazione l'art. 126-quindecies, comma 3° del TUB secondo il quale: "Il servizio di trasferimento è eseguito entro dodici giorni lavorativi dalla ricezione da parte del prestatore di servizi di pagamento ricevente dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie, in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 10 della direttiva 2014/92/UE ".

L'applicazione di tale norma, compreso il chiaro richiamo all'art. 10 della Direttiva (e pure tenuto conto che quanto esposto è rinvenibile dal Tub come pure dal Codice

Civile) rende tale procedura *"incondizionata"* , la cessazione del rapporto di c/c si produce, già e solo, per effetto della dichiarazione del correntista ed una volta pervenuta all'Intermediario questi è obbligatoriamente tenuto a chiudere la posizione del Cliente senza che quest'ultimo sia tenuto a porre in essere ulteriori domande o solleciti.

Già prima dell'emanazione del D.lgs 37/2017, l'Arbitro Bancario e Finanziario si è pronunciato in materia di portabilità del conto corrente, con le decisioni del Collegio di Bologna n.6190/2017 e di Torino n.7672/2018 entrambe di accoglimento.

Se il quadro normativo è chiaro, le interpretazioni del Collegio di Coordinamento sull'ambito di applicazione dell'art. 126-septiesdecies, Tub, rende più difficile la difesa del cliente, il tenore della norma, è molto chiaro, e qui si riporta :

"Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a corrispondere al consumatore, senza indugio e senza che sia necessaria la costituzione in mora, una somma di denaro, a titolo di penale, pari a quaranta euro. Tale somma è maggiorata inoltre per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento".

Infatti con la decisione n.26279/2019, il Collegio di Coordinamento, ha affermato l'inestensibilità della penale al conto corrente bancario posta la diversità strutturale e di disciplina col conto di pagamento .

Tesi non condivisa da chi scrive, proprio perché ciò limiterebbe eccessivamente l'ambito di applicazione dell'art. 126-Septiesdecies Tub, favorendo eccessivamente l'Istituto a discapito del cliente e disapplicando di fatto la stessa Direttiva comunitaria.

Si segnala infine la recente decisione ABF, del Collegio di Roma n.19846/2021, che in accoglimento del ricorso dispone il pagamento di un risarcimento in favore del correntista (pur non discostandosi dal Collegio di Coordinamento n.26279/2019).

Avv. Massimo CAMPANELLA
Componente Direttivo Nazionale ADUSBEF
Delegato di Roma e Civitavecchia

Cassazione Civile, Sez. II, Pres. Cons. Felice Manna, Cons. Rel. Rossana Giannaccari, Ordinanza n. 4718 del 17 novembre 2021, pubblicata il 14 febbraio 2022

Rapporti bancari – Estratto conto – Prova delle movimentazioni del rapporto e della causa debendi

Nei rapporti bancari di conto corrente, ove sia il correntista ad agire giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito, questo dovrà farsi carico della produzione degli estratti conto: ***con tale produzione****, difatti,* ***il correntista assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza di causa debendi****.*

Conto corrente bancario – Ripetizione di somme indebitamente trattenute – mancanza contratto – incompletezza estratti conto analitici - modalità probatorie della movimentazione del rapporto – ammissibilità della CTU dall'estratto conto più antico

La rideterminazione del saldo del conto, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, deve avvenire attraverso i relativi estratti, a partire dalla data dell'apertura del conto corrente, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate. Tuttavia, ***in mancanza dei contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il giudice valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni, può integrare la prova carente anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio****, in particolare con la consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti.*

Conto corrente bancario – Ripetizione di somme indebitamente trattenute – Onere della prova –Valutazione della affidabilità della CTU

In presenza di un considerevole numero dì estratti conto, prodotti dal correntista che, in tal modo ha adempiuto al suo onus probandi, ***il giudice ha ricostruito, attraverso la consulenza contabile, il rapporto di conto corrente, assumendo quale saldo iniziale quello risultante dall'estratto di più antica data, senza perciò incorrere nella violazione dell'art.115 c.p.c., non avendo l'estratto conto valore di prova legale.***

Il risarcimento del danno da restituzione dell'indebito

Il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da restituzione dell'indebito nonostante costituisca uno strumento di tutela successivo, esperibile laddove il danno si sia ormai prodotto, costituisce spesso l'unica speranza cui ancorare la permanenza nel mercato degli ex clienti delle banche a cui, se da un lato, è stata sottratta preziosa liquidità (evidenziata nei giudizi di ripetizione dell'indebito), dall'altro, è stata negata, con erronee segnalazioni in banche dati, la possibilità di ottenerla altrove.

La Suprema Corte ha ritenuto che in capo all'intermediario possa essere ascritta, sia una responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi contrattuali, sia a titolo di illecito aquiliano, se la segnalazione risulti lesiva dell'immagine e della reputazione commerciale ovvero personale del segnalato.

In particolare, la stessa Corte, in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, ha statuito che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, oltre alla svalutazione

monetaria [danno emergente], anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento [lucro cessante]. Qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. (Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8766 del 10 aprile 2018).

Nello stesso tempo, è innegabile l'inadempimento contrattuale della Banca, per aver dato esecuzione al contratto, attraverso la gestione contabile del conto, nella consapevolezza di tale nullità, in contrasto con la diligenza professionale esigibile ed in violazione dell'obbligo di buona fede nell'esecuzione del contratto medesimo (cfr. Tribunale di Massa, Dott. Domenico Provenzano, Sentenza n. 16 pubblicata il 10 gennaio 2022).

La giurisprudenza riconosce la natura plurioffensiva di una segnalazione illegittima, dalla quale possono discendere danni sia patrimoniali che non patrimoniali, giacché la divulgazione di informazioni errate sulla solvibilità del debitore si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale. (cfr. Cass. civ. n. 14977 del 28 giugno 2006).

Per il danno patrimoniale il riferimento è costituito dall'art. 1223 c.c. e si manifesta in una pluralità di danni riconducibili ad una compromissione delle condizioni di accesso al credito, concretizzandosi sia nella mancata erogazione di nuovi finanziamenti che nella chiusura di linee di credito già accordate.

L'impossibilità di accedere al credito innesca una inevitabile reazione a catena nella produzione di ulteriori pregiudizi di natura patrimoniale, tutti riconducibili all'originaria segnalazione illegittima.

Infatti, a causa della segnalazione, spesso il segnalato è costretto a vendere beni di proprietà per far fronte ad impegni di spesa precedentemente assunti; o al caso in cui il censito, sempre a causa del rigetto di una richiesta di finanziamento, non abbia potuto onorare un contratto preliminare di compravendita in precedenza stipulato, e a seguito di tale inadempimento la promittente venditrice abbia rifiutato di stipulare il contratto definitivo, trattenendo la caparra confirmatoria già versata dalla promissaria acquirente (cfr. Cass. Civ. n. 4443 del 05 marzo 2015; Tribunale di Massa, Dott. Domenico Provenzano, Sentenza n. 16 pubblicata il 10 gennaio 2022).

Tra i pregiudizi più frequentemente lamentati dai soggetti illegittimamente censiti troviamo, poi, certamente il danno alla reputazione personale e quello alla reputazione economica o commerciale (*cfr*. Trib. Bari, sez. I, 22 dicembre 2000; Tribunale di Roma, 25 novembre 2004, n. 31484; Corte d'Appello di Milano, 4 novembre 2003; Tribunale di Milano, 17 marzo 2004).

Per quanto attiene alle modalità di causazione del pregiudizio, il danno si verifica a seguito del mero inserimento nel nome del soggetto nell'archivio della Centrale dei Rischi, in mancanza di uno dei presupposti indicati dalla Legge per l'iscrizione: infatti, se il soggetto è creditore della banca, non va iscritto in Centrale dei rischi, ovvero, se debitore, l'iscrizione va contenuta nei limiti del c.d. saldo

ricalcolato e non in un saldo bancario superiore che contribuisca alla saturazione delle possibilità di credito.

Al riguardo una recente pronuncia di merito ha ritenuto che, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, *non sia nemmeno sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve altresì provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l'impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione* (Così Trib. Nocera 18 marzo 2021, in www.dirittodelrisparmio.it).

Per quanto attiene alla reputazione personale, una volta provata detta lesione, il danno è in re ipsa, in quanto si realizza una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o dalla privazione di un valore (per quanto non patrimoniale) della persona umana alla quale il risarcimento deve essere commisurato (*ex multis*: Cass. civ. n. 20120 sentenza del 18 settembre 2009; Trib. Brindisi sentenza n. 27 del 02 marzo 2011; Trib. Benevento sentenza del 10 gennaio 2007).

La violazione degli obblighi imposti agli intermediari determina rilevanti costi sistemici che danneggiano sia il soggetto censito illegittimamente e finiscono per pregiudicare l'intero sistema di corretta allocazione delle risorse finanziarie.

Il riconoscimento del diritto al risarcimento costituisce un incentivo alla prevenzione dell'insorgenza di fatti dannosi per il mercato, o specularmente, a rendere effettiva la normativa.

Vi è la necessità, di offrire concreta tutela ai soggetti illegittimamente censiti che, stante la sistematica e dolosa condotta tenuta dagli intermediari professionisti del credito nella segnalazione di competenze non dovute che alimentano e maggiorano i saldi banca, rischierebbero di restare privi di tutela per non aver assolto adeguatamente il proprio onere probatorio che, spesso, si manifesta come una *probatio diabolica* essendo noto il comportamento tenuto dal sistema bancario. (Cfr. Trib. Lecce, sez. Campi Salentina, Dott. Gabriella Nocera, sentenza n. 46 del 03 novembre 2005)[1].

D'altra parte, è principio acquisito quello secondo cui il *"danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. In riferimento ad indebita segnalazione da parte di istituto bancario di una società alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. sofferenza, deve riconoscersi, pertanto, la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso"* (Cass. Civ. n. 12929/2007).

Va riconosciuto il danno quantificabile in via equitativa, per illegittima segnalazione in Centrale Rischi alla società che è risultata creditrice dell'Istituto di Credito, a seguito di

[1] Nota a sentenza di A. Tanza in https://www.altalex.com/documents/news/2005/11/13/centrale-rischi-e-risarcibilita-in-re-ipsa-del-danno-alla-reputazione-e-all-immagine).

rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti (Tribunale di Isernia, sentenza n° 119 del 23 marzo 202; Tribunale di Velletri, Sez. II Civ., Dott. ssa Paola Pasqualucci, sentenza n. 1633 del 10 luglio 2018).

Concludiamo l'analisi, con i criteri di stima del pregiudizio subito dall'*ex* cliente della banca, dall'illegittima segnalazione alla centrale dei rischi

Spesso il danno viene fatto coincidere con la misura della somma oggetto della segnalazione illegittima.

Il Tribunale di Venezia, G.I. Dott. Maria Antonia Maiolino, con la Sentenza n. 1701 del 17 giugno 2009, statuiva che "*Nella quantificazione della somma spettante agli attori a titolo risarcitorio può individuarsi quale criterio di partenza l'ammontare della somma illegittimamente pretesa dalla banca: ovvero l'importo di € 29.770,59, perché è quell'importo che ha condotto all'illegittima segnalazione. In via equitativa può essere riconosciuto a ciascuna delle parti un terzo della somma indicata, pari ad € 9.923,53: la banca convenuta va condannata a versare alla società D.B. s.r.l., al B ed alla D la somma indicata, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata dalla data della domanda al saldo (come richiesto)*[2].

Trib. Modena, sez. I, 20 marzo 2012, ha quantificato il danno in misura pari al debito erroneamente segnalato.

Altri danno rilievo al tempo di protrazione della segnalazione illegittima, prescindendo radicalmente dalla correlazione danno/importo segnalato (Trib. Firenze, 10 aprile 2014).

Altri magistrati fanno riferimento alla misura del credito conclusivamente spettante, a favore di chi in Centrale rischi di Bankitalia risultava ingiustificatamente indebitato nei confronti della banca.

Il Tribunale di Padova ha quantificato il danno non patrimoniale nella misura del doppio della somma conclusivamente riconosciuta a credito nel rapporto con la banca, a causa dell'applicazione indebita di interessi anatocistici e usurari; in concreto, ha risarcito a tale titolo un danno di € 229.234,00, dopo aver accertato un credito attoreo verso la banca di € 114.617,00 (Trib, Padova, 9 marzo 2016, in www.ilcaso.it).

L'avv. Antonio Tanza al tavolo *"Capoccione" presso* antico *Caffè Greco* in Roma.

[2] https://www.101professionisti.it/guida/archiviate/sentenze/centrale-rischi-illegittima-segnalazione-banca-responsabilita-tribunale-venezia-sentenza-17-06-2009-2781.aspx

EVENTI ADUSBEF NAZIONALE

08 febbraio 2022
Tavolo interno
Associazioni Consumatori ex CNCU

09 febbraio 2022
Convegno Progetto MISE 2020/2021

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA GIUSEPPE PEANO — TOKOS — UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Convegno on line – Webinar

Risparmio e previdenza: quanto pesano costi e fisco?

Come calcolare cosa conviene a un risparmiatore.

mercoledì 9 febbraio 2022, ore 18:30-20:00

Per iscriversi: risparmioetradito.it/evento/9-febbraio-2022

Tenere i risparmi in contanti non costa nulla; e protegge anche dai crac. Ma appena si investono, qualcuno sottrae qualcosa: banche, gestori, assicurazioni, intermediari, soprattutto venditori e anche il fisco.

Vedremo quanto incidono costi e oneri per fondi, gestioni, titoli di Stato, buoni postali, certificati, consulenze e anche oro ecc. Per la previdenza integrativa smonteremo gli sbandierati vantaggi fiscali, di regola ingannevoli.

E non ignoreremo il problema inflazione, molto attuale.

Introduce: **Susanna Terracini**, Direttrice del Dipartimento di Matematica

Interventi di: **Beppe Scienza**, Docente di Metodi per le scelte finanziarie e previdenziali

Marco Vinciguerra, Consulente finanziario - Tokos srl

Antonio Tanza, Presidente associazione consumatori Adusbef

Coordina: **Carmine Di Noia**, Università Luiss Roma, commissario Consob 2016-2021

Finanziato dal MISE, Legge 388/2000 - anno 2021, per la comunicazione affidato ad Adusbef

UNIVERSITÀ DI TORINO DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "GIUSEPPE PEANO" Via Carlo Alberto, 10 - 10123 TORINO Tel. 011 6702066

09 febbraio 2022
Tavolo interno Associazioni Consumatori (ex CNCU) e MISE

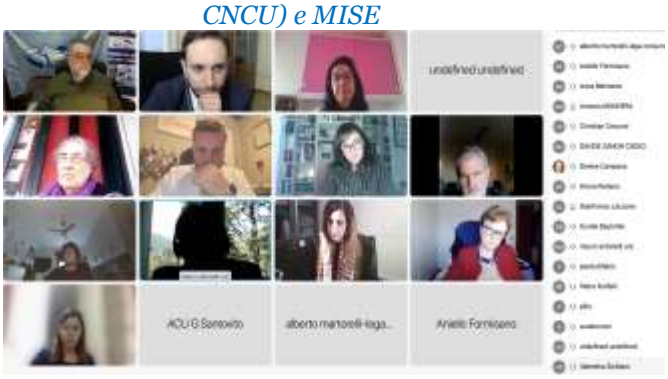

14 febbraio 2022
Tavolo interno Associazioni Consumatori CRCU PUGLIA

14 febbraio 2022
Tavolo interno Esperti Commissione Banca e Finanza del Parlamento

- *Prof. Avv. Alessio Di Amato*
- *Colonnello Filippo Ivan Bixio, Comandante provinciale della Guardia di finanza, di Reggio Emila;*
- *Avv. Antonio Tanza, Pres. ADUSBEF*

24 febbraio 2022
Convegno Energy Accademy

ENERGY ACADEMY

ENERGY ACADEMY
Le infrastrutture

QUINTO INCONTRO

Ore 15:00 APERTURA
Valentina GIARLETTA, Responsabile Area consumatori e PMI Enel Italia
Stefano GRAMOLI, Presidente ICOM

Ore 15:05 PRESENTAZIONE I-COM
Michele MASULLI, Direttore Area Energia I-Com
Antonio NUZZI, Direttore Relazioni Istituzionali I-Com

Ore 15:20 RELAZIONE
Massimo LA SCALA, Professore ordinario di Sistemi elettrici per l'Energia Politecnico di Bari e Membro Consiglio Scientifico RSE

Ore 16:20 INTERVALLO

Ore 16:30 Il punto di vista di Enel
Juan ORTIZ NOVAL, Head of Network Development e distribuzione Enel Italia

Ore 17:00 Il Punto di vista delle associazioni
Carlo DE MASI, Presidente Nazionale Adoc
Pietro PRADERI, Presidente Lega consumatori
Antonio TANZA, Presidente Adusbef

Ore 17:30 Q&A Finale

Ore 18:00 CONCLUSIONI

Sostieni i consumatori, sostieni ADUSBEF!

Puoi sostenere ADUSBEF anche attraverso il 5 per 1000: in fase di dichiarazione, indica il **codice fiscale 03638881007**

*Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma come sotto indicato:*

730 Agenzia Entrate

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA X .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 |

TRAPARENZA, INFORMAZIONE e CERTEZZA DEL DIRITTO NELLA CONTRATTAZIONE

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) -ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

DAL MAGGIO 1987, ADUSBEF APS ETS COMBATTE ASPRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI DIRITTI DEI CITTADINI IN OGNI SETTORE CONSUMERISTA ED È PARTICOLARMENTE SPECIALIZZATO IN CREDITO, FINANZA E ASSICURAZIONI.

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE: in termini culturali e di bagaglio tecnico, Adusbef Aps Ets è attrezzata per operare con peculiare incisività nei settori: bancario, finanziario, assicurativo, postale, delle telecomunicazioni, della giustizia

RAPPORTO CON GLI ASSOCIATI: le nostre iniziative sono elaborate partendo sempre dalla realtà dei fatti, e diffuse tramite il periodico "Risparmio & Futuro" e attraverso comunicati stampa. Gli Associati coinvolgono l'Adusbef informando su argomenti dallo sviluppo manifestatamente non corretto o sospetto, richiedendo direttamente consulenze o semplici risposte a quesiti, coinvolgendo l'associazione su problemi di utenza e di consumo.

STRUTTURA. SEDI: Oltre la sede nazionale romana di via Vittorio Bachelet n. 12 Adusbef Aps Ets conta oggi più di 190 sedi locali ed è presente in tutte le Regioni d'Italia.

I professionisti responsabili delle delegazioni in cui si articola l'Associazione, sono in maggioranza avvocati. Tutti hanno sottoscritto il codice etico, elaborato originariamente nel dicembre 2000, il cui testo si può reperire sul nostro sito (www.adusbef.it) dove sono presenti tutte le sedi ufficiali Adusbef.

SE VUOI AIUTARCI A CONTINUARE LE NOSTRE BATTAGLIE IN DIFESA DEI TUOI DIRITTI.....

..... ISCRIVITI ALL'ADUSBEF Aps

- **Socio ordinario + Rivista 12 numeri (validità biennale + abb. 12 num rivista R&F) : - €. 25,00 (1,00 euro per anno quota associativa – 23,00 euro per 12 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario + Rivista 6 numeri (validità annuale + abb. 6 num. rivista R&F) : - €. 12,50 (1,00 euro per anno quota associativa – 11,50 euro per 6 numeri rivista R&F)**
- **Socio ordinario (validità biennale) : - €.2,00 (1,00 euro per anno)**
- **Socio ordinario (validità annuale) : - €. 1,0**
- **Socio ordinario sostenitore: - €. 100,00**

- VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE **POSTE ITALIANE**
  IBAN: IT74S0760103200000070043005 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE SU CONTO CORRENTE BANCARIO PRESSO **MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA**
  IBAN: IT35Q0103003204000001471949 INTESTATO ADUSBEF;
- OPPURE ISCRIVITI **ONLINE**: https://web.adusbef.it/iscrizione_socio.asp
- OPPURE ISCRIVITI PRESSO LA DELEGAZIONE ADUSBEF (https://www.adusbef.it/sedi);

CI DARAI UNA MANO A BATTERE LA PREPOTENZA DI UN POTERE POLITICO FINANZIARIO SEMPRE PIÙ SUPPONENTE ED ARROGANTE CHE MORTIFICA PERFINO QUEI DIRITTI ACQUISITI ED INALIENABILI DEI CITTADINI E DEI CONSUMATORI IN TUTTI I CAMPI. GRAZIE DELL'ATTENZIONE.

Finanziamenti pubblici ricevuti da Adusbef nel 2021 ed anni precedenti: Presidenza Del Consiglio dei Ministri Mef CONTRIBUTOASSOC.CONSUMATORI D.LGS 70.2017 Editoria; MISE – Ministero dello Sviluppo Economico; Regione Lazio; Regione Calabria; MEF – Cinque per Mille – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; CSEA.

*"Per difendere meglio i tuoi diritti destina il **5 per mille** delle tue imposte a sostegno di **Adusbef**. Indica il codice fiscale della nostra associazione **0 3 6 3 8 8 8 1 0 0 7** sul modulo della denuncia dei redditi ed apponi la tua firma."*